

Numero
513

cl

0

Bellinzona
9 febbraio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Cancelleria federale
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica
BR-Geschaefte_Covid@bag.admin.ch

Procedura di consultazione

COVID-19: Modifiche del dispositivo di provvedimenti e ulteriori modifiche di ordinanze

Gentili signore, egregi signori,

con la presente prendiamo posizione sulla consultazione menzionata, promossa dal 2 al 9 febbraio in vista di una successiva decisione da parte del Consiglio federale il 16 febbraio 2022.

I termini indicati appaiono più lunghi della prassi abituale instaurata in merito ai provvedimenti per combattere l'epidemia di covid. Questo cambiamento potrebbe essere ritenuto un segno di accresciuta attenzione nei confronti delle posizioni espresse nelle procedure di consultazione, ma in realtà è dettato da contingenze di calendario.

A titolo preliminare, rileviamo l'incompletezza della documentazione posta in consultazione, tra l'altro non solo in lingua italiana. In particolare, per quanto riguarda l'ordinanza COVID-19 situazione particolare è proposta solo la variante 1, peraltro semplice dato che consiste nell'abrogazione totale, mentre non è disponibile la codifica degli adeguamenti della variante 2, con l'abrogazione dei provvedimenti in due fasi. Sui cambiamenti di questa ordinanza principale non è stato allestito nemmeno il rapporto esplicativo, ciò che appare un po' paradossale per rapporto alle altre ordinanze più tecniche che invece ne sono provviste. Di un paio di queste altre normative è inoltre posta in consultazione una variante 1, senza che ne siano proposte altre.

Dopo queste premesse, riprendiamo di seguito le domande poste attraverso il formulario online, rilevando, in sintesi, che riconosciamo l'esigenza per la popolazione di un ritorno alla vita ordinaria e condividiamo l'intenzione e la possibilità di procedere ad ampi

allentamenti, ma riteniamo doveroso mantenere un minimo di prudenza e le misure basilari, in particolare l'uso della mascherina, ancora per un certo tempo.

DOMANDE DI PRINCIPIO

Variante 1: saranno abrogati tutti i provvedimenti dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, fatta eccezione per l'isolamento ordinato dalle autorità e gli obblighi di dichiarazione. Il Cantone è favorevole a questa variante?

Sì, ma tenendo conto delle risposte alle ulteriori domande sulla variante 1 in merito alle mascherine.

Variante 2: i provvedimenti saranno abrogati in due fasi. Il Cantone è favorevole a questa variante?

No.

Il Cantone suggerisce un'altra procedura per tappe?

Sì, nel senso delle risposte alle ulteriori domande sulla variante 1 in merito alle mascherine.

ULTERIORE DOMANDE SULLA VARIANTE 1

Il Cantone prevede di introdurre o mantenere misure di protezione nelle strutture sanitarie qualora il Consiglio federale abroghi tutti i provvedimenti?

Sì.

Il Cantone desidera che il Consiglio federale mantenga l'obbligo della mascherina nelle strutture sanitarie?

Sì. La misura ci sembra necessaria ed imprescindibile a tal punto da giustificare ed anzi rendere opportuna una sua ulteriore codifica sul piano federale.

Il Cantone desidera che l'obbligo della mascherina resti temporaneamente in vigore sui trasporti pubblici?

Sì.

Il Cantone desidera che l'obbligo della mascherina resti temporaneamente in vigore nel commercio al dettaglio o nei servizi statali (p. es. Ufficio della circolazione o Ufficio del registro delle esecuzioni)?

Sì, come finora e per le ragioni esposte in precedenza, trattandosi anche in questi casi in parte pure di negozi e servizi essenziali, a cui occorre garantire un accesso non discriminante e con la migliore sicurezza sanitaria possibile.

Il Cantone ritiene che vi siano ulteriori provvedimenti che il Consiglio federale dovrebbe mantenere per proteggere le persone particolarmente a rischio?

Tutti i provvedimenti residui si prefiggono di limitare la circolazione del virus e quindi in ultima analisi di tutelare le persone a rischio.

La variante 1 prevede che l'isolamento e l'obbligo di dichiarazione restino in essere anche dopo l'abrogazione di tutti i provvedimenti. Il Cantone è d'accordo con il mantenimento di tali provvedimenti e con la loro trasposizione nell'ordinanza sulle epidemie?

Sì. Isolamento e dichiarazione sono provvedimenti basilari e imprescindibili che devono rimanere in vigore. Nel caso fosse abrogata l'ordinanza Covid-19 situazione particolare non è ravvisabile altra soluzione della codifica nell'ordinanza sulle epidemie.

Il Cantone ritiene che debbano essere mantenuti anche altri provvedimenti?

I provvedimenti riguardanti l'obbligo delle mascherine menzionati sopra dovranno rimanere nell'ordinanza COVID-19 – situazione particolare; la stessa non potrà quindi venir immediatamente abrogata. Sarà poi opportuno definire chiaramente gli indicatori che giustificheranno la fine di questo obbligo.

Va ancora chiarito se i piani di protezione decisi dagli organizzatori di grandi manifestazioni avrebbero sufficiente base legale per essere vincolanti, per esempio qualora imponessero l'uso della mascherina ai partecipanti.

ULTERIORE DOMANDE SULLA VARIANTE 2

Avendo risposto positivamente alla Variante 1, le risposte alle seguenti domande sono superflue.

Il Cantone ha proposte di modifica relative alla prima fase di allentamento?

Il Cantone ha proposte di modifica relative alla seconda fase di allentamento?

DOMANDE SUI PROVVEDIMENTI SANITARI DI CONFINE

Il Cantone è d'accordo con l'abrogazione della regola 3G attualmente vigente per l'entrata in Svizzera?

Sì, per parallelismo con l'abrogazione pressoché completa delle limitazioni d'accesso a strutture e manifestazioni a persone con un certificato e a condizione che la misura valga solo per le persone in provenienza da Stati o regioni non colpite da varianti preoccupanti del virus.

Il Cantone è d'accordo con l'abrogazione della registrazione dei dati di contatto mediante SwissPLF attualmente vigente per l'entrata in Svizzera?

No. Riteniamo opportuno mantenere la registrazione dei dati di contatto attraverso il PLF per le persone che arrivano da paesi non limitrofi e quindi per l'entrata in Svizzera per via aerea o su autobus a lunga percorrenza. Questo strumento permetterebbe di risalire con

più facilità e rapidità alle persone giunte da determinate Nazioni nel momento in cui in tale Stato dovesse emergere una nuova variante preoccupante, come è avvenuto con la scoperta di Omicron in Sudafrica.

In caso di insorgenza di una nuova variante preoccupante del virus, il Consiglio federale può ancora reagire con rapidità e prevedere provvedimenti sanitari di confine. Il Cantone è d'accordo?

Sì, nel senso che è opportuno che il Consiglio federale possa continuare ad adottare provvedimenti sanitari al confine, quando necessario. Temiamo tuttavia che questo intervento possa risultare intempestivo in assenza di misure preventive come l'auspicata conferma della registrazione dei dati per l'ingresso in Svizzera per via aerea o mediante autobus a lunga percorrenza.

DOMANDE SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CERTIFICATI

Il Cantone è d'accordo con la revoca dell'emissione dei cosiddetti certificati svizzeri in concomitanza con l'abrogazione dell'obbligo del certificato a livello nazionale?

Sì, poiché l'abrogazione della limitazione a persone con un certificato dell'accesso a strutture ed attività di vasto interesse e larga frequentazione rende superflua l'emissione e il riconoscimento, con intenti non discriminatori, di certificati di dubbia validità epidemiologica e difatti non riconosciuti a livello internazionale, ovvero quelli per turisti, quelli basati su test anticorpali o su test antigenici rapidi e quelli di deroga. Riteniamo utile mantenere, se del caso sul piano cantonale, talune limitazioni d'accesso ai possessori di certificato, in primo luogo per proteggere strutture particolarmente sensibili come ospedali e case per anziani. L'accesso può tuttavia essere ristretto ai possessori di un usuale certificato di guarigione, vaccinazione o test.

DOMANDE RELATIVE AI TEST RIPETUTI

Con la graduale abrogazione dei provvedimenti la Confederazione adeguerà il finanziamento dei test ripetuti nelle aziende. La Confederazione propone di continuare a finanziare i test ripetuti soltanto nelle aziende con persone particolarmente a rischio (p. es. strutture sanitarie) e in quelle che servono a mantenere le infrastrutture critiche. Il Cantone è d'accordo con questa procedura?

Sì per quanto attiene ad ospedali e case per anziani, onde disporre di uno strumento ulteriore da utilizzare in un contesto molto mirato con una forte concentrazione di popolazione vulnerabile. Non si vede però il senso di mantenere questi test mirati e ripetuti anche nelle aziende che servono a garantire le cosiddette infrastrutture critiche, dato che con l'attuale diffusione dimostrano di non essere significativamente efficaci nell'evitare i contagi. Occorrerebbe peraltro definire questo concetto di infrastrutture critiche, mai impiegato sinora nelle normative legali per contenere la diffusione del covid.

Nelle scuole i test ripetuti restano uno strumento importante per preservare l'insegnamento in presenza. Tuttavia, poiché nel frattempo anche i bambini a partire dai 5 anni possono farsi vaccinare, il Consiglio federale propone di sospendere i test ripetuti

RG n. 513 del 9 febbraio 2022

nelle scuole e di finanziarli dunque soltanto fino alla fine di marzo 2022. Il Cantone è d'accordo con questa procedura?

Sì. In Ticino i test ripetuti nelle scuole non sono mai stati introdotti e nemmeno nelle aziende hanno attecchito. Nelle scuole, la gestione individualizzata dei casi e dei focolai da parte dei medici consulenti e del servizio di tracciamento contatti, con l'impiego di test di depistaggio mirati in presenza delle varianti precedenti, non ha peraltro comportato un'incidenza maggiore nel nostro Cantone rispetto al resto della Svizzera.

DOMANDA SULL'ASSUNZIONE DELLE SPESE PER I MEDICAMENTI PER IL TRATTAMENTO AMBULATORIALE DELLA COVID-19

Il Cantone è d'accordo che la Confederazione per il momento assuma le spese delle nuove terapie orali non ancora riportate nell'elenco delle specialità?

Sì, con l'auspicio che le terapie in questione, una volta omologate da Swissmedic, vengano tempestivamente introdotte nell'elenco delle specialità. Considerato che i medicinali assumibili per via orale rappresentano una novità, non sono ancora omologati da Swissmedic né inseriti nell'elenco delle specialità, ci chiediamo se non sia opportuno, viste le competenze acquisite, limitare temporaneamente la distribuzione alle strutture ospedaliere già designate dai Cantoni per la somministrazione degli attuali medicinali mediante fleboclisi. Rileviamo inoltre che la codifica normativa di queste regole appare un po' macchinosa, tanto più in un contesto tuttora pandemico.

DOMANDE RELATIVE ALLA MODIFICA DELL'ORDINANZA 3 COVID-19

Il Cantone è d'accordo con le modifiche dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19?


Sì, si tratta di adeguamenti di natura formale che non modificano nella sostanza l'attuale regime di assunzione dei costi dei test da parte della Confederazione.

Il Cantone è d'accordo con le modifiche connesse al sistema di dichiarazione di cui all'articolo 12 LEp?

Sì, sia per quanto attiene l'obbligo di dichiarazione anche in caso di incarico di svolgimento delle analisi affidato a laboratori esteri sia per le migliorie sul controllo da parte di Swissmedic delle dichiarazioni di laboratorio.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Manuele Bertoli

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento federale degli interni, Segreteria generale (info@gs-edi.admin.ch)
- Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (office@gdk-cds.ch)
- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet